

Sentenza n. 1/2016

del 11 marzo 2016

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Corte Sportiva d'Appello

Sezione distaccata Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle

d'Aosta

nelle persone di

Avv. Cinzia Maria Faravelli

Presidente

Avv. Luisella Savoldi

Commissario

Avv. Anna Pastore

Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul reclamo d'urgenza proposto da A.S.D. New Futursport 2005, in persona del Presidente p.t., reclamante,

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento disciplinare del Giudice Unico – FIPAV C.R. Lombardia, relativo alla gara del campionato di Serie D Femminile girone F, n° 3304, tra ASD NEWFUTURSPORT 2005 e ASD Frassati Volley, disputata in data 13/2/2016, di cui al C.U. 28/2016 affisso all'Albo in data 25/2/2016.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società ASD NEWFUTURSPORT 2005, con reclamo d'urgenza ex art. 28 del Regolamento Giurisdizionale, ha impugnato il provvedimento della Giudice Unico Regionale – FIPAV C.R.-Lombardia, relativa alla gara n° 3304, Campionato DFF, con il quale

veniva disposta la squalifica per 3 giornate effettive di gara dell'atleta Viganò Olivia Claudia. In particolare la Società reclamante lamenta l'incongruenza tra il contenuto del provvedimento che riporta la descrizione di un *“comportamento violentemente scorretto, nei confronti di una giocatrice della squadra avversaria, che portava alla sua squalifica e per non aver abbandonato il terreno di gioco mantenendo il contatto visivo con il campo”* e i fatti realmente accaduti.

La Corte Sportiva d'Appello, letti gli atti ed esaminati i documenti allegati al reclamo, in particolare il filmato relativo al momento della sanzione, con comunicazione del 27.2.2016 ha sospeso il provvedimento di squalifica, contestualmente convocando le parti per l'udienza fissata al giorno 11.3.2016, ore 18.00 presso la sede della Corte Sportiva d'Appello in Milano.

All'udienza dell'11.3.2016 comparivano per parte reclamante il Presidente della Società Luisa Lizzori e l'Avvocato Fausto Pagani. Nessuno compariva per la società controinteressata.

La società reclamante depositava n. 2 fotografie e la versione integrale del filmato dell'intera gara.

La società reclamante confermava il contenuto dell'atto di impugnazione, al quale si richiamava integralmente, chiedendo l'annullamento della sanzione o in subordine la riduzione della stessa.

La Corte Sportiva d'Appello, Sez. Distaccata si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visionato il contenuto del *reclamo*, *attentamente visionati i documenti acquisiti ed allegati*, e *segnatamente il referto di gara*, *il rapporto arbitrale*, *presa visione del filmato relativo all'episodio che ha condotto alla sanzione da parte dell'arbitro*, *sentita la difesa di parte reclamante*

- rilevato che pacificamente la giocatrice Viganò ha colpito una giocatrice avversaria con il pallone al termine dell'azione di gioco, circostanza provata poiché descritta nel rapporto del primo arbitro della gara, costituente fonte primaria di prova, ed emergente altresì dal filmato prodotto dalla parte reclamante;
- posto che nella dinamica dell'azione non si ravvisa un intento violento, tuttavia emerge la volontarietà dell'azione dell'atleta che colpisce il pallone con il piede al termine dell'azione di gioco;
- nella condotta sopra descritta, che non appare puramente fortuita, non si ravvisano elementi di grave antisportività;
- al momento in cui è stato comminato il provvedimento disciplinare l'atleta Viganò rivestiva il ruolo di capitano in campo;
- l'atleta Viganò, dopo la squalifica inflitta dall'arbitro, non lasciata l'area di controllo, *“è rimasta nel corridoio degli spogliatoi, socchiudendo la porta, osservando il termine della gara”* come riportato nel rapporto del primo arbitro della gara. La Società non ha fornito idonea prova atta a confutare tale assunto, confermato al contrario dal filmato ove si vede l'atleta entrare in campo immediatamente dopo il fischio finale;

- tenuto conto delle circostanze emerse, considerate le valide attenuanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 102, 105 e 110 del Regolamento Giurisdizionale tutto ciò premesso, per i motivi esposti, il reclamo viene parzialmente accolto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, sezione distaccata Lombardia-Piemonte-Liguria e Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando:

- in parziale accoglimento del reclamo;
- dispone di ridurre la sanzione inflitta in primo grado all'atleta Vganò Olivia Claudia e la riduce alla squalifica per n. 1 giornata, già scontata;
- dispone la restituzione del 50% della tassa di reclamo versata dal reclamante;
- manda alla segreteria per le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, 11 Marzo 2016

Il Presidente

Avv. Cinzia Faravelli

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi